



CITTÀ DI CASAGIOVE

Provincia di Caserta

ORDINANZA N. 26 DEL 14 NOVEMBRE 2020

Oggetto: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROROGA DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FIERA SETTIMANALE PER TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 Novembre 2020, ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in base al coefficiente di rischio di contagio in zone differenziate contraddistinte da scenari di rischio di tipo diverso, corrispondenti ai dissimili livelli di criticità verificabili all'interno dei territori regionali;
- che con il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante misure urgenti connesse della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata prorogata fino al 31.01.2021 la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno, in vigore dall'8.10.2020;
- che con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020, l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO

- il contenuto dei DD.P.C.M. del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020 e del 24/10/2020, nonché delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania nn. 80, 81, 82, 83, 85 ed 86 rispettivamente del 16, 19, 20, 22, 26 e 28 Ottobre 2020 contenenti le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020, con cui la Regione Campania è stata inserita tra le zone rosse con alto coefficiente di contagio, da cui deriva la conseguente applicazione delle misure previste per quello specifico livello di rischio;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza sindacale n. 24 del 31.10.2020, recante: "*PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' DEL MERCATO SETTIMANALE PER I GIORNI 2 E 9 NOVEMBRE 2020*" con cui, a seguito dello stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri, è stata disposta la ulteriore misura di contenimento in ambito locale della sospensione della fiera settimanale per i giorni del 3 e 9 novembre 2020;
- la nota del Comandante della Polizia Municipale, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 23582/2020, con cui, a seguito dell'adozione della predetta Ordinanza Ministeriale, si rappresentava la necessità di mantenere le misure di sospensione dell'attività della Fiera settimanale sulla scorta di oggettive e generali esigenze di prevenzione del contagio;

CONSIDERATO che, nonostante l'esistenza di deroga per l'esercizio dell'attività del mercato settimanale del settore alimentare, viene valutato comunque opportuno il mantenimento della misura restrittiva della sospensione provvisoria della Fiera settimanale per tutte le categorie merceologiche, per assenza di strutture necessarie a garantire il

distanziamento interpersonale e l'assembramento dei frequentatori ed in attesa di una significativa flessione della curva dei contagi giornalieri a seguito delle misure generali adottate dal Ministero della Salute;

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi su aree pubbliche;

CONSIDERATO, pertanto, essenziale evitare in radice eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e, quindi necessario, quale misura cautelare atta ad evitare potenziali e pericolose situazioni di sovraffollamento, sospendere provvisoriamente lo svolgimento del predetto mercato settimanale;

SENTITO il Comandante del locale Corpo di Polizia Municipale che sottoscrive il presente atto per attestazione della regolarità dell'istruttoria preordinata all'adozione dell'Ordinanza Sindacale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), la cui disposizione normativa prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

la proroga, fino a diversa disposizione, della sospensione temporanea del mercato settimanale del lunedì che si svolge periodicamente in Piazza F.lli De Rege, quale misura precauzionale specifica atta a tutelare la salute pubblica e a prevenire gli assembramenti e le violazioni dell'obbligo di distanziamento che potrebbero porsi quali incontrollabili occasioni di contagio da virus COVID-19.

COMUNICA

agli esercenti e titolari di autorizzazione per lo svolgimento del mercato settimanale che per le giornate in cui non è possibile registrare la presenza all'interno del mercato saranno esentati dal pagamento della TOSAP e della TARI.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

DISPONE

la sospensione immediata di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il contenuto del presente provvedimento e per tutta l'efficacia della sua durata.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Casagiove.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati di assicurare l'esecuzione ed il rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle previste misure sanzionatorie.

La trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefetto di Caserta;
- Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- Questore di Caserta;
- Comando Stazione Carabinieri di Casagiove;
- Comando della Polizia Municipale.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo per la Regionale Campania di Napoli o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Nicola ALTIERO



IL SINDACO
Ing. Giuseppe VOZZA

